



PRIMA INDUSTRIE S.p.A.

Sede Legale ed Operativa: Via Antonelli n. 32 - Collegno (TO)

Capitale Sociale: € 11.500.000 i.v.

Registro Imprese di Torino e P.IVA 03736080015

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso lo studio Notaio Nardello in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 90 alle ore 8.30 del giorno 27 giugno 2007 in prima convocazione, alle ore 11.00 del giorno 28 giugno 2007, presso la Sala Congressi del Blu Hotel, Via Torino n. 154/156, Collegno (TO) in seconda convocazione e il giorno 29 giugno 2007 in terza convocazione, per la sola parte straordinaria, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Nomina di un Amministratore.

Parte Straordinaria:

1. Proposta di modifica dello statuto sociale anche per adeguamento alla Legge 262/2005 e D.Lgs. n. 303/2006. Variazione degli articoli dello statuto sociale 10, 16 e 27 (nella proposta rinumerato come 28) e introduzione di un nuovo art. 27 e conseguente rinumerazione dei successivi articoli e dei loro richiami nell'articolo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Informazioni per gli Azionisti:

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione presso la sede legale della Società in Collegno (TO), Via Antonelli n. 32 e presso la Borsa Italiana S.p.A., nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa; gli Azionisti hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia.

Ai sensi di Legge e dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del C. C., nel termine di due giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione.

Si ha ragione di ritenere che non potrà essere raggiunto il quorum costitutivo necessario per tenere l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, si informano i Signori Azionisti che l'Assemblea si terrà presumibilmente in seconda convocazione il 28 giugno 2007.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Gianfranco Carbonato

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA 27 – 28 GIUGNO 2007**

**Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

in data 8 maggio 2007 il consigliere Fabrizio Lugaresi ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia 14 maggio 2007.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione di consiglio del 14 maggio stesso, in sua sostituzione, ha provveduto a cooptare il dott. Ezio Basso, le cui caratteristiche personali di elevata competenza e professionalità, sono note alla società, rivestendo egli da parecchi anni la carica di Direttore Generale.

La delibera di cooptazione del dott. Basso è stata approvata dal Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 2386, I comma, c.c. l'amministratore cooptato resta in carica sino alla prima assemblea successiva.


E' pertanto necessario che l'assemblea ordinaria provveda alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione, con la nomina di un suo componente.

A tal fine il Consiglio propone che sia nominato il suddetto amministratore cooptato, dott. Ezio Basso.

Il componente nominato scadrà con quelli in carica all'atto della nomina e pertanto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2007.

Dal momento che il Consiglio di Amministrazione è attualmente costituito da un numero sufficiente di membri con le caratteristiche per qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 147 ter, comma IV del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e come indipendenti ai sensi del codice di autodisciplina della società, l'Assemblea non è tenuta a nominare un amministratore che si qualifichi come indipendente ai sensi della predetta normativa.

Torino, 25 maggio 2007



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
ing. Gianfranco Carbonato

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA 27 – 28 - 29 GIUGNO 2007**

**Proposta di modifica dello statuto sociale anche per adeguamento alla Legge 262/2005 e D.Lgs. n. 303/2006. Variazione dei seguenti articoli dello statuto sociale 10, 16 e 27 (nella proposta rinumerato come 28) e introduzione di un nuovo art. 27 e conseguente rinumerazione dei successivi articoli e dei loro richiami nell'articolo; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

la Legge 28 dicembre 2005 n. 262 così come modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, ha introdotto nuove disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, apportando una serie di modifiche al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza o T.U.F.). Tali modifiche legislative devono essere riflesse nello statuto entro il termine del 30 giugno 2007, come previsto dall'art. 8, comma II, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303. Inoltre, con l'occasione di tali modifiche, si interviene anche sulle modalità di convocazione dell'assemblea per consentire il ricorso, alternativo, di un ulteriore quotidiano.

Siete, quindi, invitati a deliberare in merito alle proposte di modifica dell'articolo 10, dell'art. 16, dell'introduzione di un nuovo articolo 27 e della modifica dell'attuale articolo 27 (nella proposta rinumerato quale 28) con conseguente rinumerazione dei successivi articoli.

La modifica dell'art. 10 si limita ad aggiungere, a fianco del Sole 24 Ore, anche Italia Oggi.

La modifica dell'art. 16 attiene alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione al fine di consentire che una lista di minoranza possa eleggere uno o due amministratori, a seconda del numero di componenti del consiglio di amministrazione. Si propone altresì di definire statutariamente che la quota di partecipazione necessaria per presentare la lista sia pari a quella stabilita dalla normativa vigente. Inoltre la clausola, così come redatta, ha lo scopo di garantire la presenza in consiglio di amministrazione degli amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 58/1998 e degli amministratori indipendenti richiesti da Borsa Italiana s.p.a. per le società che appartengono al segmento Star.

L'introduzione di un nuovo articolo 27 è volto a disciplinare la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, con determinazione dei requisiti di professionalità minimi.

Infine la modifica dell'articolo 28 (nuova numerazione) è volto a uniformare la clausola che regola la nomina dei sindaci alla nuova disciplina legislativa e regolamentare.



|   |   |
|---|---|
| <p>disposizioni di legge, e fatta altresì salva la previsione dell'art.2367 C.C., la convocazione dell'assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro membro del Consiglio all'uopo delegato dal Consiglio medesimo, con la pubblicazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, dell'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o alternativamente nel quotidiano Il Sole 24 Ore nonchè con ogni altro mezzo previsto dalle disposizioni di legge applicabili.</p> <p>Nello stesso avviso può essere fissata, per altri giorni, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione qualora consentito dalla legge nel caso in cui la prima e la seconda vadano deserte.</p> <p>L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:</p> <p>a) sia consentito al Presidente</p> | <p>disposizioni di legge, e fatta altresì salva la previsione dell'art.2367 C.C., la convocazione dell'assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro membro del Consiglio all'uopo delegato dal Consiglio medesimo, con la pubblicazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, dell'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o alternativamente <b>su uno dei seguenti quotidiani: <del>nel quotidiano</del> Il Sole 24 Ore o Italia Oggi</b> nonchè con ogni altro mezzo previsto dalle disposizioni di legge applicabili.</p> <p style="text-align: center;"><b>Invariato</b></p> |
|---|---|



|   |   |
|---|---|
|   | <b>Invariato</b>  |
| <p style="text-align: center;"><u>Articolo 16</u></p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.</p> | <p style="text-align: center;"><u>Articolo 16</u></p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a <b>5 (cinque)</b> e non superiore a 9 (nove), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea <b>preventivamente al voto per liste di cui ai successivi commi del presente articolo.</b></p> <p>La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore.</p> <p>Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Ciascun socio, nonché i soci facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o aderenti a un patto parasociale avente ad oggetto azioni emesse dalla società, non possono presentare né votare più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi all'interno di una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a nove.</p> <p>In ciascuna lista i candidati</p> |

dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Insieme a tali dichiarazioni, entro il medesimo termine, dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, comma IV del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e come indipendente ai sensi dei codici di autodisciplina in materia di governo societario promossi da società di gestione del mercato regolamentato sul quale sono trattati gli strumenti finanziari emessi dalla società. In ciascuna lista contenente cinque o più candidati devono essere indicati almeno due amministratori ciascuno dei quali si qualifichi sia come indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, IV comma, del D.Lgs 58/1998 sia come indipendente ai sensi dei predetti codici di autodisciplina (da ora "Amministratori Indipendenti") e almeno un ulteriore amministratore che si qualifichi come indipendente ai sensi dei predetti codici di autodisciplina (da ora



"Amministratore Indipendente Corporate").

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, deve pervenire alla società, unitamente alla lista, apposita certificazione attestante tale titolarità.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui ai precedenti commi è considerata come non presentata.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno, nel caso in cui tale numero totale sia stato individuato in non più di sette membri, ovvero saranno tratti un numero pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come preventivamente stabilito dall'assemblea, meno due, nel caso in cui tale numero totale sia stato individuato in più di sette membri;

b) dalla successiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, presentata e votata da parte di soci che non sono collegati, ai sensi dell'art. 147 ter, III comma del D.Lgs 58/1998, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato come primo

nell'ordine progressivo della lista medesima, nel caso in cui il numero di consiglieri da eleggere sia stabilito in non più di sette, ovvero vengono tratti due consiglieri nelle persone dei primi due candidati nell'ordine progressivo della lista, nel caso in cui il numero di consiglieri da eleggere sia stabilito in più di sette .

In ogni caso ai fini della nomina e del riparto dei consiglieri non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino alla concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Qualora per effetto dell'applicazione delle norme sopra indicate non risulti eletto il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto ai sensi dell'art. 147 ter, IV comma, del D.lgs. 58/1998, saranno tratti dalla prima lista uno o due Amministratori Indipendenti che risulteranno eletti in luogo dell'ultimo e penultimo candidato, eletti nella medesima lista, che non siano Amministratori Indipendenti.

Qualora per effetto dell'applicazione delle norme sopra indicate non risulti eletto il numero minimo di

|  |  |
|--|--|
| <p>L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che, all'atto della nomina, abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall'art. 2386 Codice Civile.</p> | <p>amministratori indipendenti ai sensi del codice di autodisciplina in materia di governo societario promosso dalla società di gestione del mercato regolamentato su cui sono trattati gli strumenti finanziari emessi dalla società, risulterà altresì eletto l'Amministratore Indipendente Corporate più alto in graduatoria nella prima lista in luogo dell'ultimo eletto in graduatoria della medesima lista che non sia un Amministratore Indipendente.</p> <p>In caso di mancata presentazione di liste, di sostituzione o integrazione di amministratori in un consiglio di amministrazione già nominato o, comunque, in tutti i casi in cui non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina degli amministratori con le modalità sopra indicate, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p style="text-align: center;"><b>Invariato</b></p> |
|  | <p style="text-align: center;"><u>DIRIGENTE PREPOSTO ALLA<br/>REDAZIONE DEI DOCUMENTI<br/>CONTABILI SOCIETARI</u></p> <p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, scegliendolo tra soggetti che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità:</p> <p>a) iscrizione nel registro dei</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>revisori contabili;</p> <p>b) svolgimento, per un congruo periodo di tempo, di attività in qualità di dirigente nel settore amministrativo/contabile o finanziario di una società per azioni;</p> <p>c) svolgimento, per un congruo periodo di tempo, dell'attività di revisore o analista in ambito contabile presso società quotate, banche, assicurazioni, intermediari finanziari o società di revisione.</p> <p>Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto dalla normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili</p> |
| <p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 27</u></b></p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> | <p style="text-align: center;"><b><u>Articolo <del>27</del> 28</u></b></p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo, <b>con il ruolo di Presidente</b>, e di un supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. <b>Ciascuna lista presentata dovrà indicare almeno un candidato sindaco</b></p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% (tre per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate da Prima Industrie S.p.A. o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> | <p><b>effettivo e un candidato sindaco supplente.</b></p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti <b>la percentuale stabilita per la presentazione delle liste degli amministratori ai sensi del precedente articolo 16, salvo quanto infra stabilito per il caso di mancata presentazione di una seconda lista entro il termine di quindici giorni infra previsto.</b></p> <p><del>almeno il 3% (tre per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</del></p> <p>Ogni azionista, <b>nonché</b> gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo <b>ai sensi dell'art. 2359 cod. civ o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni emesse dalla società,</b> non possono presentare <b>né votare,</b> neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. <del>che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate da Prima Industrie S.p.A. e</del></p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <p>Non possono essere nominati Sindaci della società coloro che, all'atto della nomina, abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età.</p> <p>Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I Sindaci che non sono in possesso del requisito professionale di cui sopra sono scelti tra coloro che siano iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa; ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento.</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario</p> | <p><del>Non possono essere nominati Sindaci della società coloro che, all'atto della nomina, abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>invariato</b></p> <p style="text-align: center;"><b>invariato</b></p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento.</p>   |  |
| <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p>                | <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno <del>dieci</del> <b>quindici</b> giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. <b>Nel caso in cui alla data di scadenza del predetto termine di quindici giorni sia stata presentata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tale caso la soglia prevista dal presente statuto per la presentazione delle liste è ridotta a metà.</b></p> |
| <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché</p> | <p><del>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché</del></p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> | <p><del>l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</del></p> <p>Le liste depositate dovranno essere corredate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale, di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;</li><li>b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998 con questi ultimi;</li><li>c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (ivi compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società), nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.</li></ul> |
|---|---|



La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voto sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il

**invariato**

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voto sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, **presentata e votata da parte di soci che non sono collegati, ai sensi dell'art. 148, II comma del D.Lgs 58/1998, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti**, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

**In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti tali liste e senza che gli azionisti che hanno votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti possano votare.**

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della **seconda** lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non sia possibile procedere, **in tutto o in parte,**

|  |  |
|--|--|
| <p>sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio Sindacale di cui al primo comma.</p> <p>La determinazione della retribuzione dei sindaci è fatta dall'assemblea a tenore di legge.</p> | <p>alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p style="text-align: center;"><b>invariato</b></p> <p style="text-align: center;"><b>invariato</b></p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio Sindacale di cui al primo comma.</p> <p style="text-align: center;"><b>invariato</b></p> |
|--|--|

*Gli originari articoli 28, 29, 30, 31 e 32 dello statuto sociali, successivi all'art. 27 sopra indicato e rinumerato quale articolo 28, sono a loro volta rispettivamente rinumerati come segue: 29, 30, 31, 32 e 33.*

*Torino 25 maggio 2007*



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
ing. Gianfranco Carbonato